



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:
dott. Stefano Brusati - Presidente Rel.
dott. Carlo Coco - Consigliere
dott. Susanna Mantovani - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 10/12/2014 ed iscritta al n. 911 del ruolo generale dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza collegiale in data 31/10/2017

promossa da
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del leg. rappr.te p.t.
Rappr.to e difeso dall'avv. Oreste Manzi, come da procura generale alle liti meglio specificata in atti, elett. dom.,to in Bologna, v. Gramsci n. 6, c/o l'Avvocatura della sede Inps
- Appellante -

contro

ME.VI SRL in persona del leg. rappr.te p.t. Amministratore Unico dott. Dalmazio Manti
Rappr.ta e difesa degli avv.ti Marchesan Francesca, Spolverato Gianluca e Vanz Francesco come da procura in calce alla memoria di costituzione, elett. dom.ta c/o lo studio dell'avv. Francesco Vanza in Bologna, v. D'Azeglio n. 58

-Appellata -

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE

"Come nel ricorso in appello."

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA

"Come nella memoria di costituzione."

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore dott. Stefano Brusati

sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1053/2014,

SENTENZA N°

1253/2017

Depositata il

R.G. n.911/2015
Cron. N°

OGGETTO:
opposizione a d.i.

Minuta
Depositata
In data
5/12/2017

accolto la opposizione proposta dalla società ME.VI srl avverso il d.i. n. 3826/2013 emesso su richiesta di INPS per omesso versamento contributi ivi lavoratori dipendenti.

Ha motivato osservando che *"nel ricorso monitorio l'Istituto non ha contestato la natura giuridica del contratto, fondando espressamente la propria domanda sulla esistenza di un contratto di trasporto, onde le deduzioni contenute nella memoria difensiva della fase di opposizione, ove il contratto viene qualificato come di appalto, sono tardive ed inammissibili, in quanto costituiscono mutamento della causa petendi.*

Ciò premesso, le norme invocate dall'Istituto appaiono inapplicabili ai contratti di trasporto, come esattamente affermato da parte opponente; si tratta di norme eccezionali, le quali, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, non sono suscettibili di applicazione, oltre i casi in esse considerati. Il diritto esercitato con l'azione monitoria è pertanto insussistente, onde il decreto ingiuntivo opposto viene revocato".

Ha proposto appello INPS che ha articolato motivi di appello che così si possono riassumere:

- 1) erroneità della sentenza impugnata in quanto, con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione a d.i., non era stato operato alcun mutamento della c.d. causa petendi
- 2) erroneità della sentenza per avere omesso di decidere in ordine alla domanda rassegnate dall'Istituto nelle conclusioni, nel punto in cui veniva richiesta , comunque, la condanna di controparte al pagamento della somma ritenuta accertata come dovuta in corso di causa
- 3) erroneità della sentenza per no avere espletato alcuna attività istruttoria. La difesa INPS ha reiterato le istanze istruttorie già proposte in primo grado
- 4) erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla esatta qualificazione giuridica del contratto di trasporto stipulato dalla società ME.VI. srl con la società s.c.a.r.l. Plus Service.

Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni meglio specificate alla pag. 2 ricorso in appello, da aversi qui integralmente trascritte.

Si è costituita la società ME.VI srl che ha contestato integralmente la fondatezza di detto appello, concludendo per il suo rigetto.

La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 31/10/2017 come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi del proposto appello possono essere esaminati congiuntamente (stante la loro correlazione logico- giuridica) e congiuntamente respinti.

La sentenza di primo grado è condivisibile, prima di tutto, quando evidenzia (sulla base del tenore letterale del ricorso per d.i. proposto da INPS) che detto ricorso si fonda sul contratto di trasporto (incontestatamente) stipulato tra

la società ME.VI e la società Plus Service, senza in alcun modo disconoscere e contestare la esatta qualificazione di detto contratto.

Detta contestazione è contenuta, invece, nella memoria di costituzione depositata da INPS nel giudizio di opposizione a d.i. proposto dalla società ME.VI.

In detta memoria di costituzione, infatti, il predetto contratto viene qualificato (se non si è male inteso) come un vero e proprio contratto di appalto.

Ma detta contestazione non risulta essere ammissibile (come condivisibilmente sostenuto nella sentenza di primo grado) atteso che, così facendo, INPS ha introdotto in causa una domanda inammissibilmente nuova, essendo fondata su fatti e causa petendi del tutto diversi da quelli dedotti con il ricorso per d.i. introduttivo del presente giudizio.

Se così è, ne deriva che risulta condivisibile la sentenza di primo grado nell'ultimo e conseguente punto in cui ha ritenuto non applicabile al contratto di trasporto la disciplina della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, proprio perchè detta disciplina riguarda solo ed esclusivamente il contratto di appalto e non può essere interpretata in maniera estensiva e/o analogica anche alla ben diversa fattispecie del contratto di trasporto.

Sul punto, significativamente, il pure articolato appello di INPS non contiene alcuna specifica censura.

E quanto detto sopra consente anche di escludere che la sentenza di primo grado abbia peccato di omissione, non avendo esaminato e deciso la domanda rassegnata da INPS nelle conclusioni della memoria di costituzione della fase di opposizione atteso che la sentenza di primo grado (v. parte motiva) è, pur nella sua sintesi, del tutto chiara nel ritenere insussistente " il diritto esercitato con l'azione monitorio" (v. pag. 3), il che equivale a dire che la domanda di INPS di condanna di contratto parte al pagamento delle somme meglio specificate in atti è stata esaminata e rigettata perchè infondata per insussistenza del credito.

A tali osservazioni (che appaiono già di per sè sufficienti a respingere il proposto appello) si deve, poi ed ulteriormente, aggiungere la osservazione che - in ogni caso e comunque- non è dato comprendere le ragioni fattuali e giuridiche sulla base delle quali INPS contesta il predetto contratto di trasporto, ritenendo che il rapporto contrattuale intercorso tra le due predette società vada sussunto nella fattispecie dell'appalto del servizio di trasporto.

A tale riguardo risulta essere affermazione consolidata e condivisibile quella secondo la quale è configurabile un appalto di servizi di trasporto (e non un mero contratto di trasporto) ove le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario, e con l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una serie di trasporti aventi ca-

rattere di prestazioni continuative (v., tra le altre, Cass. n. 14670/2015).
Anche in applicazione di detto principio, deve essere respinto il proposto appello non essendo dato comprendere quali siano le emergenze fattuali da cui desumere che il contratto di trasporto in esame deve essere riqualificato come contratto di appalto.

Le prove dedotte da INPS non sono ammissibili e rilevanti proprio perchè afferenti fatti che, se anche provati, non si capisce come possa consentire la predetta riqualificazione giuridica.

Nè in atti si ravvisano ulteriori elementi di prova in tale senso.

E detta mancanza probatoria non può che essere apprezzata a danno della parte (INPS) su cui incombeva il relativo onere, trattandosi di elementi costitutivi della pretesa creditoria azionata nei confronti della società ME.VI.

Il proposto appello, pertanto, deve essere respinto con condanna di INPS - in applicazione del principio della soccombenza- alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo , ai sensi del D.M. . 55/2015, tenuto conto del valore della causa, della sua non particolare complessità e della attività difensiva svolta.

Il rigetto dell'appello ed il tempo della sua proposizione consentono di dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello. Condanna Inps alla rifusione delle spese del grado in favore di parte appellata che si liquidano in euro 3.400,00 oltre quanto dovuto per legge. Dichiaro sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Bologna, 31/10/2017

Il Presidente est.
dott. Stefano Brusati